

MARTEDÌ 07 GIUGNO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Registro titolari effettivi: difformità da segnalare "tempestivamente" - pag. 2
- Giudici tributari con nuovo trattamento economico - pag. 4

LAVORO E PREVIDENZA

- Apprendistato di primo livello: chiarimenti su contratto, competenze e tutele - pag. 11
- Licenziamento per giustificato motivo nelle piccole imprese: criteri per il calcolo dell'indennità - pag. 13
- Sicurezza sul lavoro: come cambiano gli obblighi formativi per il datore di lavoro e i preposti - pag. 15
- Salario minimo, raggiunto l'accordo UE - pag. 17

FINANZIAMENTI

- Bonus riqualificazione alberghi e altre strutture ricettive: come presentare le domande - pag. 19

IMPRESA

- Diritti doganali: a quali condizioni le imprese possono opporsi al recupero - pag. 23

IN EVIDENZA

Apprendistato di primo livello: chiarimenti su contratto, competenze e tutele


di Deborah Di Rosa - Consulente del Lavoro in Ragusa

Nel rispetto dei limiti di durata minimo e massimo fissati dalla legge, si assume, quale termine conclusivo del contratto di apprendistato, la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista. A decorrere da tale data, sarà dunque possibile proseguire con ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prorogare il contratto di apprendistato di primo livello, trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, recedere dal contratto. E' uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 12 del 2022, un vademecum condiviso con le parti sociali e INPS, INAIL, INL, ANPAL. Ulteriori chiarimenti riguardano la rilevanza del piano formativo, la valutazione e certificazione delle competenze, nonché le tutele.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la circolare n. 12 del 6 giugno 2022, con cui, in esito ad un processo di condivisione realizzato con l'apporto delle Regioni, delle parti sociali e

di INPS, INAIL, INL, ANPAL, vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi sull'istituto dell'**apprendistato di primo livello**.

Rilevanza del piano formativo

Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a sog- 

Bonus riqualificazione alberghi e altre strutture ricettive: come presentare le domande

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata


Parte la corsa al credito d'imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021. Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del 16 giugno 2022. Possono partecipare le strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012. L'agevolazione è riconosciuta fino all'importo complessivo massimo di 200.000 euro. Le domande presentate saranno valutate dal Ministero del turismo secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro.

Conto alla rovescia per il click day per accedere al credito di imposta del **65%** per la riqualificazione delle strutture ricettive per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021**.

Le domande, infatti, possono essere compilate e presentate dalle **ore 12:00 del 13 giugno 2022** alle ore

12:00 del 16 giugno 2022.

Dopo circa due anni dalla sua istituzione ad opera dall'art. 79, D.L. n. 104/2020 (come modificato dall'art. 1, D.L. n. 152/2021), il bonus si è finalmente sbloccato.

Le **regole** per l'attribuzione del beneficio sono state fissate dal decreto del Ministro del Turismo 

Fisco

Alcune considerazioni critiche

Registro titolari effettivi: difformità da segnalare “tempestivamente”

di Annalisa De Vivo e - Dottore commercialista in Salerno

di Giuseppe Alfieri - Avvocato, componente della Commissione Antiriciclaggio presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

I soggetti che accedono al Registro dei titolari effettivi per consultare le informazioni sulla titolarità effettiva devono segnalare tempestivamente eventuali difformità tra quanto rilevato in sede di adeguata verifica del cliente e quanto riscontrato nel Registro. Un ulteriore obbligo di segnalazione ricade così sui destinatari delle norme antiriciclaggio, chiamati questa volta a mettere in discussione le risultanze del registro, suscitando una seria riflessione in merito alla valenza reale allo stesso attribuita. Non è specificato, peraltro, se e quale procedura venga attivata dopo la segnalazione, né è chiaro il significato dell'avverbio “tempestivamente”: la mancanza di un termine perentorio, di fatto, rimette la percezione di tempestività alla soggettività del destinatario degli obblighi di adeguata verifica.

L'analisi casistica svolta a ritroso nel tempo, rispetto all'evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale, ha confermato che il **diritto/dovere** dei soggetti obbligati di identificare il **titolare effettivo** è risultato troppo spesso **limitato e compresso** da condotte opache, strutture partecipative o istituti giuridici non codificati cui troppo spesso la clientela fa ricorso.

La *ratio* sottesa all'emanazione del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, contenente le disposizioni per l'istituzione del **registro dei titolari effettivi**, per quanto evidente possa apparire, va comunque ribadita: i soggetti obbligati agli adempimenti imposti dal D.Lgs. n. 231/2007 per poter assolvere correttamente all'adeguata verifica anche del titolare effettivo di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust devono essere messi in condizione di acquisire dette informazioni da una fonte giuridica terza ed indipendente.

Leggi anche Registro dei titolari effettivi: beneficiari dei trust senza tutele

Del resto, se così non fosse, risulterebbe pregiudicato irrimediabilmente l'obiettivo del legislatore di impiegare gli operatori economici, coinvolti in transazioni finanziarie “sensibili”, nel processo di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nella misura in cui sono proprio i soggetti obbligati ex art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 a fornire la base dati per le eventuali indagini e l'attività di repressione da parte delle Autorità preposte.

Accesso al Registro da parte dei soggetti obbligati

Così inquadrato, il contenuto prescrittivo dell'art. 6 del Regolamento in parola è apparentemente lineare con gli obiettivi appena enunciati sebbene - a parere di

chi scrive - sarebbe già stato preferibile, ex comma 1, non qualificare la consultazione del registro come mero “supporto” nell'esecuzione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, se non altro per non svilirne la reale utilità.

Richiamando quanto sin qui esposto, è abbastanza evidente che la **consultazione** costituisce lo strumento di principale **riscontro** tra le **dichiarazioni rese dal cliente** e il **dato accertato**. La scelta redazionale degli estensori sembra quasi ridurre il livello di attendibilità o, probabilmente peggio, rimettere sempre alla discrezionalità del soggetto obbligato la consultazione del registro e l'apprezzamento dei relativi esiti.

Ad ogni buon conto, la **procedura di accreditamento**, con una **copertura iniziale di due anni**, evidenzia, almeno sulla carta, un certo livello di speditezza e apre, per il caso di operatori con un'organizzazione aziendale più complessa, anche alla indicazione di **delegati alla consultazione** per conto del destinatario ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007.

Difformità da segnalare “tempestivamente”

Rivedibile invece appare il comma 5 dell'articolo in commento, laddove impone ai soggetti obbligati accreditati di **segnalare** “tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le **eventuali difformità** tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio”.

Si tratta di un **ulteriore obbligo di segnalazione** - peraltro espressamente previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 - posto in capo ai destinatari delle norme antiriciclaggio, chiamati questa volta a mettere in discus-

sione le risultanze del registro, il che non fa che confermare la percezione della **scarsa valenza reale** allo stesso attribuita. Non è chiaro, peraltro, quale sia la procedura attivata a seguito della segnalazione: se vi sia un'istruttoria, se venga instaurato il contraddittorio con il soggetto oggetto della segnalazione e, infine, chi decida sull'eventuale contrasto.

Né tantomeno è chiaro il significato dell'avverbio **"tempestivamente"** utilizzato con riferimento alla tempistica individuata per la segnalazione. La mancanza di un termine perentorio, infatti, rimette alla soggettività del destinatario degli obblighi di adeguata verifica la percezione di tempestività, rievocando il "senza ritardo" previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007 per la segnalazione di operazioni sospette.

Tuttavia, la differenza tra le due situazioni è evidente: infatti, se il sospetto è figlio di un processo valutativo più lungo e articolato, attesa l'ineluttabilità di tale ulteriore adempimento, non si capisce quale ulteriore tempo debba attendere il soggetto obbligato a segnalare la difformità tra il dichiarato dal cliente e il riscontrato nel registro.

Del resto, a rigor di norma (art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007), "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro". Ebbene, il solo profilarsi di una simile responsabilità imporrebbe un coordinamento normativo col testo del Regolamento in commento tale da giustificare l'individuazione di un termine perentorio di segnalazione.

Come effettuare la segnalazione?

Quanto al veicolo delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 6, co. 7 del Regolamento, esse dovranno essere effettuate attraverso un **"adeguato" sistema informatico** reso disponibile dal gestore e utilizzato anche per la richiesta di accreditamento da parte dei soggetti obbligati, per la comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuto accreditamento, per le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione dello *status* di soggetto obbligato e, infine, per l'indicazione dei soggetti delegati all'accesso.

Giova, infine, evidenziare che la richiesta di accreditamento e le successive comunicazioni saranno rese dai soggetti obbligati, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, mediante **autodichiarazioni**, il controllo delle quali è rimesso alla Camera di commercio territorialmente competente. Quest'ultima, in virtù di quanto disposto dal nono e ultimo comma dell'art. 6,

potrà chiedere informazioni utili all'espletamento dei controlli alle autorità di vigilanza di settore, agli organismi di autoregolamentazione nonché alle amministrazioni e agli organismi interessati, anche sulla base di apposite convenzioni.

Fisco

Cosa prevede la riforma della giustizia tributaria

Giudici tributari con nuovo trattamento economico

di Maurizio Villani e

di Lucia Morciano - Studio Legale Tributario Villani

Una riforma della giustizia tributaria che mira a restituire dignità, competenza e professionalità ai giudici tributari anche attraverso un adeguato compenso. È quella approvata dal Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022. In particolare, la riforma dispone l'equiparazione della retribuzione dei nuovi magistrati tributari, reclutati per concorso, a quella dei magistrati ordinari. Gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella Tabella F-bis aggiunta al D.Lgs. n. 545/1992, con decorrenza 1° gennaio 2021. Ai fini del trattamento economico complessivo da riconoscere ai magistrati tributari, è fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.

Nella seduta del 17 maggio 2022, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze **Daniele Franco** e del Ministro della Giustizia **Marta Cartabia**, il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato - a seguito di due Commissioni interministeriali - il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario" con la relativa relazione illustrativa (il quale sarà, peraltro, presentato quanto prima alle Commissioni Seconda e Sesta del Senato dove sono in discussione altri sette disegni di legge).

Tra le finalità che tale disegno di legge si pone di realizzare, vi è quello di modificare radicalmente il sistema della **giustizia tributaria**, affidandolo a una magistratura specialistica, professionale e autonoma.

Leggi anche

- Riforma della giustizia tributaria: le principali novità del disegno di legge

- Riforma della giustizia tributaria. Una "storica" prima pietra, tra luci e ombre

- La giustizia tributaria rimane alle dipendenze del MEF

- Riforma della giustizia tributaria: i laureati in economia non potranno diventare magistrati

Del resto, la riforma della giustizia tributaria con la nomina di giudici tributari con concorso pubblico, competenti, professionali, a tempo pieno, era oramai urgente e attesa da oltre vent'anni, in quanto le Commissioni tributarie provinciali e regionali si sono insediate per la prima volta il 1° aprile 1996, con il D.M. 26 gennaio 1996.

Tanto premesso, occorre precisare che l'art. 1, comma 1, lettera c), "Disposizioni in materia di giustizia tributaria", del disegno di legge, nel riformulare l'art. 4 del D.Lgs. n. 545/1992, stabilisce che la nomina a magi-

strato tributario si consegue mediante un **concorso pubblico per esami**, bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo.

Come cambia il trattamento economico dei magistrati tributari

In particolare, per quanto riguarda il trattamento economico dei magistrati reclutati con procedura concorsuale, la lettera n) dell'art. 1, comma 1, con l'aggiunta dell'art. 13-bis del D.Lgs. n. 545/1992, dispone l'**equiparazione della retribuzione** dei nuovi magistrati tributari, reclutati per concorso, a quella dei magistrati ordinari, prevedendo che ai primi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari.

Leggi anche Giudici tributari con compensi parificati ai magistrati togati

Il comma 2 del nuovo art. 13-bis precisa, altresì, che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati **esclusivamente in base all'anzianità di servizio** e che i relativi importi vengono indicati nella Tabella F-bis aggiunta al D.Lgs. n. 545/1992, con decorrenza 1° gennaio 2021 ai sensi del D.P.C.M. 6 agosto 2021. Oltre alle retribuzioni indicate in questa tabella, ai fini del trattamento economico complessivo da riconoscere ai magistrati tributari, è fatta salva l'attribuzione dell'**indennità integrativa speciale** corrisposta ai magistrati ordinari.

Tabella F-bis - Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M. 6 agosto 2021 Magistratura tributaria

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Magistrato tributario dopo 28 anni dalla nomina	81.416,65
Magistrato tributario dopo 20 anni dalla nomina	69.466,05

Magistrato tributario dopo 13 anni dalla nomina	61.880,87
Magistrato tributario dopo 4 anni dalla nomina	54.295,69
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina	39.122,06

Di converso, la lettera m) dell'art. 1, comma 1, modificando l'art. 13, D.Lgs. n. 545/1992, precisa che gli attuali giudici tributari, componenti delle Commissioni tributarie dei quali il Ministero dell'Economia e delle finanze determina il compenso fisso mensile spettante, sono quelli presenti alla data del **1° gennaio 2022** nel **ruolo unico** istituito dall'art. 4, comma 39-bis, legge n. 183/2011.

A tali giudici spetta un'**indennità di funzione mensile** pari a 100 euro lordi, in aggiunta al compenso fisso di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 545/1992.

In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'art. 1-bis, D.Lgs. n. 545/1992, i magistrati **conservano** a tutti i fini, giuridici ed economici, l'**anzianità** complessivamente maturata e sono inquadrati nella qualifica di cui alla Tabella F-bis sulla base di tale anzianità e ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magi-

strati ordinari, in quanto compatibili. Nel caso transitorio con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito loro un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

Per i giudici laici i compensi complessivi non possono superare in ogni caso l'importo di 72.000 euro lordi annui riferito al trattamento economico a qualunque titolo spettante.

Tanto premesso, può certamente concludersi come questa riforma risulti inequivocabilmente funzionale a restituire **dignità, competenza e professionalità** ai giudici tributari, anche attraverso un **adeguato compenso**.

Ad ogni buon conto, in conclusione, si riportano nella Tabella n. 1 i compensi odierni erogati ai giudici tributari.

	Compensi degli attuali giudici tributari
Compenso fisso lordo mensile	495 euro per il Presidente della Commissione
	443 euro per i Presidenti di Sezione
	417 euro per i Vice Presidenti di Sezione
	391 euro per i Giudici
	Nota bene Gli importi sono comprensivi di 80 euro al mese per aggiornamento e organizzazione a seguito del processo tributario telematico
Compenso variabile	26 euro (lordo) a sentenza depositata + 11,50 euro (lordo) per il relatore

I compensi variabili rimangono invariati nella misura pari a 93 euro a sentenza, da suddividere tra Presidente del Collegio e Giudici.

In definitiva, il MEF corrisponde al giudice tributario:

- 15 euro nette a sentenza depositata per il relatore;
- zero euro per le sospensive;
- 1,50 euro per rimborso spese forfettario onnicomprensivo, anche se il giudice tributario esercita fuori regione.

I compensi sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sconti fiscali a immobili in classe NZEB, A o B: quando si decade dall'agevolazione

La vendita dell'intero immobile, acquistato fruendo dell'agevolazione fiscale prevista per le imprese che portino gli edifici in classe energetica NZEB, A o B, prima del decorso del termine di dieci anni senza che sia stata effettuata l'attività di valorizzazione, impedisce il rispetto delle condizioni e, di conseguenza, integra una ipotesi di decadenza dall'agevolazione medesima, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 324 del 6 giugno 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 324 del 6 giugno 2022, in tema di applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 7 del DL n. 34 del 2019 e decadenza dall'agevolazione.

L'articolo 7 del DL n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 2019, prevede che sino al 31 dicembre 2021 per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano rispettate nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fab-

bricato di cui al primo periodo.

Tale disposizione prevede, quindi, che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni:

-l'acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

-l'acquisto abbia come oggetto un "intero fabbricato" indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista l'intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

-alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero;

- ad eseguire interventi di "manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e risanamento conservativo" o "interventi di ristrutturazione edilizia";

- all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del volume dell'intero fabbricato.

In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia), il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB ("Near Zero Energy Building"), A o B. In caso di mancato rispetto delle condizioni richiamate nel termine previsto trovano applicazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria nonché l'applicazione della sanzione del 30 per cento e degli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

La vendita dell'intero immobile, acquistato fruendo della predetta agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni previsto dall'articolo 7 del citato decreto legge n. 34 del 2019 senza che sia stata effettuata l'attività di valorizzazione descritta, impedisce il rispetto delle condizioni e, di conseguenza, integra una ipotesi di decadenza dall'agevolazione medesima, con applicazione delle "imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/06/2022, n. 324

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cessione di navi a un fondo comune di investimento

alternativo chiuso riservato: non è soggetta ad IVA

La cessione delle Navi a un fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato (FIA) è soggetta al regime di non imponibilità IVA e ciò a prescindere dalla qualificazione soggettiva ai fini IVA del cessionario. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 325 del 6 giugno 2022, con cui ha specificato che può rientrare nella previsione di non imponibilità IVA anche la cessione di un aeromobile a un operatore che non è esso stesso una compagnia di navigazione aerea che pratica essenzialmente il trasporto aereo internazionale a pagamento, ma che acquista tale aeromobile per l'uso esclusivo di quest'ultimo da parte di una siffatta compagnia.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 325 del 6 giugno 2022, riguardante la cessione di navi a un fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato (**FIA**), con contestuale retro-locazione delle stesse al cedente.

L'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del **Decreto IVA** stabilisce che non sono imponibili agli effetti dell'IVA le **cessioni di navi** adibite alla **navigazione** in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le **unità da diporto**.

Tale disposizione discende dall'articolo 148, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 112/2006/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ("Direttiva IVA"), secondo cui gli Stati membri esentano le **cessioni**, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché le navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e le navi adibite alla pesca costiera nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti, compresa l'attrezzatura per la pesca, in esse incorporati o destinati al loro servizio.

Dalla **ricostruzione normativa** emerge, in particolare, che agli effetti dell'IVA le cessioni di navi costituiscono operazioni non imponibili, a condizione che:

- siano adibite alla **navigazione** in alto mare;
- siano destinate all'esercizio di **attività commerciali**.

In merito al requisito della destinazione all'esercizio di **attività commerciali**, appaiono utili i chiarimenti della Corte di Giustizia UE che, seppur in materia di ces-

sione di aeromobili ha precisato, in sintesi, che ai fini della non imponibilità IVA non assume rilevanza l'identità del beneficiario della cessione o del proprietario dell'aeromobile, bensì la circostanza che gli aeromobili, oggetto della cessione, siano "usati da" una compagnia che pratici essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento.

In altri termini, secondo quanto stabilito dai **giudici unionali**, può rientrare nella previsione di non imponibilità IVA anche la cessione di un aeromobile a un operatore che non è esso stesso una compagnia di navigazione aerea che pratica essenzialmente il trasporto aereo internazionale a pagamento, ma che acquista tale aeromobile per l'uso esclusivo di quest'ultimo da parte di una siffatta compagnia.

In sostanziale **conformità** con tale principio, la Linea Guida risultante dalla 100a riunione del Comitato IVA del 24-25 febbraio 2014 [DOCUMENT D - taxud.c.1(2014)2716782 - 803] ha chiarito che, anche in caso di cessione di navi, l'esenzione può applicarsi qualora il mezzo sia ceduto a un soggetto passivo che acquisisce tale nave al fine di consentire a un altro soggetto passivo di utilizzarla per attività commerciali in alto mare, ma solo se l'acquisizione è per il noleggio immediato di quella stessa nave.

Secondo il **Comitato IVA**, dunque, la non imponibilità della cessione di una nave è applicabile anche qualora la nave sia:

- ceduta a un soggetto passivo che la utilizzi non per la propria **attività commerciale** in alto mare, ma per consentirne l'utilizzo a un terzo soggetto passivo per la propria attività commerciale in alto mare;
- e sempre che l'acquisizione da parte del cessionario sia accompagnata dal **contestuale noleggio** di quella stessa nave.

Ne consegue che la cessione delle Navi a un fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato (**FIA**) deve ritenersi soggetta al regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del Decreto IVA, e ciò a prescindere dalla qualificazione soggettiva ai fini IVA del cessionario (il Fondo).

Tra l'altro nel caso in cui la **navigazione** in alto mare sembrerebbe "pacifica", si ritiene che può essere presentata una sola dichiarazione dall' SGR, compilando, tra l'altro, il frontespizio ed il quadro B [barrando la casella "Acquisti" (in colonna 4) e la specifica nel rigo B4, colonna 3, del codice fiscale di BETA e GAMMA in qualità di cedenti]. In conseguenza, BETA e GAMMA indicheranno nelle fatture di cessione delle navi al Fondo il protocollo di ricezione della dichiarazione cui potranno fare riferimento anche i loro fornitori/subfornitori.

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/06/2022, n. 325

Fisco

Dal CNDCEC

Riforma della Giustizia tributaria: occorre garantire l'interdisciplinarietà dei collegi giudicanti

Nell'ambito della riforma della Giustizia tributaria, la scelta di limitare ai soli laureati in giurisprudenza l'accesso al concorso non è solo disallineata rispetto alla finalità di rafforzamento della specializzazione dei giudici tributari, ma anche foriera di un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei laureati in economia, tanto più laddove si consideri che proprio le competenze tributarie dei Commercialisti hanno sinora assicurato la necessaria interdisciplinarietà delle attuali Commissioni tributarie. Lo ha evidenziato il CNDCEC mediante una lettera indirizzata alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al Ministro dell'Economia, Daniele Franco e ai presidenti delle Commissioni Finanza e Giustizia di Camera e Senato.

Il CNDCEC ha inviato una lettera alla Ministra della Giustizia, **Marta Cartabia**, al Ministro dell'Economia, **Daniele Franco** e ai presidenti delle Commissioni Finanza e Giustizia di Camera e Senato con riguardo al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di giustizia e di **processo tributari**".

Il disegno di legge volto a realizzare l'obiettivo posto dal **PNRR** di rendere più celere il contenzioso tributario, ha tra i punti cardine la professionalizzazione dei magistrati tributari, con il loro reclutamento a tempo pieno mediante un concorso.

Tale scelta è decisiva per il rafforzamento della **specializzazione dei giudici tributari**, che va nella direzione auspicata dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dall'associazione dei professori universitari in diritto tributario, nonché dalla quasi totalità dei disegni di legge presentati negli ultimi anni.

I Commercialisti, però, evidenziano come l'ammissione al concorso per la nomina a magistrato tributario attualmente prevista dal disegno di legge per i soli **laureati in giurisprudenza**, e non anche per quelli in economia, esclude competenze tecnico – professionali fondamentali e rischia di vanificare del tutto il dichia-

rato obiettivo di un rafforzamento della specializzazione del giudice tributario.

Infatti, la scelta di limitare ai soli **laureati in giurisprudenza** l'accesso al concorso non è solo disallineata rispetto alla finalità di rafforzamento della specializzazione dei giudici tributari, ma anche foriera di un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei laureati in economia, tanto più laddove si consideri che proprio le competenze tributarie dei Commercialisti hanno sinora assicurato la necessaria interdisciplinarietà delle attuali Commissioni tributarie.

Ciò che rileva il CNDCEC è che l'**esclusione dei laureati in economia** priva la giustizia tributaria di quel bagaglio di specifiche competenze tecnico-professionali nelle materie fiscali, di contabilità aziendale e bilancio che sono fondamentali per il giudizio tributario di merito e che non sono invece rinvenibili nei laureati in giurisprudenza.

Un laureato in economia che superi le prove di esame nelle materie previste, ivi incluse dunque quelle più propriamente giuridiche, potrebbe favorevolmente garantire una maggiore **interdisciplinarietà** dei collegi giudicanti a tutto vantaggio di una giustizia iperspecialistica come quella tributaria che presenta un tasso medio di complessità piuttosto elevato.

Riferimenti normativi

CNDCEC, lettera 06/06/2022

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus ZLS, modello di comunicazione disponibile dal 7 giugno 2022

Il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate è reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate a partire dal 7 giugno 2022. La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in ogni ZLS è, tuttavia, consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 193276 del 6 giugno 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 193276 del 6 giugno 2022 in tema di definizione

delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il provvedimento ha previsto delle modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022.

L'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della L. n. 205 del 2017, n. 205, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nella Zona logistica semplificata.

In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

La Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone "c").

Atteso il rinvio operato dal comma 64 alle norme che disciplinano il credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, anche per l'accesso al credito d'imposta ZLS va presentata la comunicazione all'Agenzia delle entrate, fermo restando che trattasi di due misure agevolative differenti e distinte.

Al fine, pertanto, di dare attuazione al credito di imposta ZLS è necessario un aggiornamento della procedura attualmente utilizzata per richiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES.

Con il nuovo provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ZLS.

In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all'Agenzia delle entrate utilizzando il mo-

dello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, e che il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di adeguarli alla disciplina del credito di imposta ZLS, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni facenti parte integrante del provvedimento.

La data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per gli investimenti in ognuna delle Zone logistiche semplificate, mediante l'utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

Inoltre il modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19".

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 06/06/2022, n. 193276

Fisco

Dall'Agenzia delle Dogane

Sdoganamento all'importazione: i chiarimenti sulla reingegnerizzazione del sistema informatico

Nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, l'Agenzia delle Dogane ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data

Model), a decorrere dal 9 giugno 2022. Lo ha evidenziato la stessa Agenzia con la circolare n. 22 del 6 giugno 2022, con cui ha fornito chiarimenti in merito alla reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 22 del 6 giugno 2022 riguardante la reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione.

L'Agenzia, nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), a decorrere dal 9 giugno 2022.

A partire dal 9 giugno 2022, per le dichiarazioni afferenti al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito, il sistema informatico farà riferimento alle informazioni chieste nell'allegato D del RD per quanto riguarda i dati delle dichiarazioni doganali e all'allegato C del RE, per quanto concerne i codici e i formati da utilizzare. Dalla suddetta data le disposizioni di natura transitoria sui dati richiesti per le dichiarazioni doganali contenute nell'allegato 9 appendice C1 e D1 del Regolamento delegato (UE) 2016/341 relativi al regime di immissione in libera pratica e ai regimi speciali diversi dal transito, non saranno più applicabili.

Le suddette disposizioni di natura transitoria rimangono valide per i regimi di esportazione e transito fino all'aggiornamento dei relativi sistemi informatici (AES e NCTS) da effettuarsi entro le date previste dalla Decisione (UE) 2019/2151.

A decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM è quindi sostituito dai seguenti tracciati definiti dalla normativa unionale:

- H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
- H2 Dichiarazione di deposito doganale;
- H3 Dichiarazione di ammissione temporanea;
- H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo;
- H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali.

Relativamente al tracciato H7- Super - Reduced Data Set per lo sdoganamento di beni di modico valore - dettagliate indicazioni procedurali sono state fornite da questa Agenzia con le circolari n.15 del 3 maggio 2022, n.26 del 30 giugno 2021 e n.18 del 7 maggio 2021.

Le dichiarazioni H1-H5 e H7 sono identificate univo-

camente dal MRN (Master Reference Number), in luogo degli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati dal precedente sistema; cessa di conseguenza la validità della suddivisione in registri 4, 5 e 6.

Le eventuali rettifiche non comportano una modifica del numero identificativo della dichiarazione, pertanto le dichiarazioni rettificate sono individuate univocamente dal medesimo MRN e da un numero progressivo che ne indica la versione; cessa di conseguenza la validità del registro R per le dichiarazioni rettificate.

Cessa inoltre la validità del registro ANN per le dichiarazioni invalidate che vengono ora identificate per mezzo di specifico stato in AIDA 2.0.

In linea con quanto previsto dall'art. 171 del CDU, in AIDA 2.0 è possibile trasmettere una dichiarazione prima della presentazione delle merci in dogana.

Tali dichiarazioni si considerano depositate, per un massimo di 30 giorni, fino alla presentazione della notifica di arrivo, da rendere per il tramite del messaggio I2 - "Notifica di presentazione delle merci nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione" -; tale messaggio deve includere i riferimenti ai documenti necessari al vincolo al regime richiesto. Con la registrazione dell'I2 la dichiarazione è accettata, viene comunicato il MRN ed il controllo selezionato dal CDC.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Dogane, circolare 6 giugno 2022, n. 22

Lavoro e previdenza

Dal Ministero del Lavoro

Apprendistato di primo livello: chiarimenti su contratto, competenze e tutele

di Debhorah Di Rosa - Consulente del Lavoro in Ragusa

Nel rispetto dei limiti di durata minimo e massimo fissati dalla legge, si assume, quale termine conclusivo del contratto di apprendistato, la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista. A decorrere da tale data, sarà dunque possibile proseguire con ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prorogare il contratto di apprendistato di primo livello, trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, recedere dal contratto. E' uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 12 del 2022, un vademecum condiviso con le parti sociali e INPS, INAIL, INL, ANPAL. Ulteriori chiarimenti riguardano la rilevanza del piano formativo, la valutazione e certificazione delle competenze, nonché le tutele.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la circolare n. 12 del 6 giugno 2022, con cui, in esito ad un processo di condivisione realizzato con l'apporto delle Regioni, delle parti sociali e di INPS, INAIL, INL, ANPAL, vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi sull'istituto dell'**apprendistato di primo livello**.

Rilevanza del piano formativo

Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i **15 anni di età**, sino al compimento dei **25 anni**, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo.

La finalità è il **conseguimento** di un **titolo di studio** della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo "duale" che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la "**formazione esterna**" e in parte presso un'impresa che eroga la "**formazione interna**".

Elemento essenziale del contratto è dunque la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l'acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di **favorire** il loro **inserimento nel mercato del lavoro**.

Documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, è il **protocollo formativo** che contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa, relativamente all'esecuzione del **piano formativo** dell'apprendista.

Il percorso formativo che l'apprendista svolge nell'ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all'interno del **Piano Formativo Individuale (PFI)**, un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il protocollo formativo viene dunque individuato, a tutti gli effetti, quale documento propedeutico alla re-

golare sottoscrizione del contratto di lavoro.

Individuazione del termine contrattuale

Il Ministero del Lavoro specifica che, nel rispetto dei **limiti di durata minimo e massimo** fissati dalla legge, si assume, quale termine conclusivo del contratto, la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista.

A decorrere da tale data, sarà dunque possibile:

- proseguire con ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- **prorogare il contratto** di apprendistato di primo livello;
- **trasformare il contratto** di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante;
- recedere dal contratto di apprendistato di primo livello.

Stante il fatto che il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di **pubblicazione degli esiti dell'esame**, l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

Poiché, alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, è possibile assumere quale "**data di fine del periodo formativo**", il **termine dell'anno scolastico/formativo**, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.

N.B. Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa dovrà necessariamente riportare l'obbligo da parte dell'istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale.

Valutazione e certificazione delle competenze

Il tutor formativo e il tutor aziendale provvedono ad indicare, nel piano formativo individuale, le attività e le competenze quali altrettanti risultati di apprendimento integrativi a quanto previsto dagli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un **dossier individuale** delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell'apprendistato.

Il **monte ore contrattuale** deve prevedere, oltre alle ore di **formazione esterna e interna**, le ore di prestazione lavorativa.

Per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è corrisposta all'apprendista la **retribuzione** e la relativa **contribuzione** e sono riconosciute tutte le **tutele** previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) assicurazione contro le malattie;
- c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
- d) maternità;
- e) assegno familiare;
- f) assicurazione sociale per l'impiego;

Apprendistato transregionale

E' ammessa la possibilità che l'apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell'istituzione formativa che eroga la formazione esterna, non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà.

La transregionalità **non è ostativa** ai fini dei **controlli**, in quanto non ci sono limiti territoriali per l'operato dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.

Piano formativo individuale

Alla circolare sono inoltre allegati:

- un documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato;
- uno schema di dossier individuale;
- uno schema di piano formativo individuale;
- un modello di schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formative.

In particolare, con riferimento al piano formativo indi-

viduale, si prevede che l'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

Il piano formativo individuale deve contenere, i seguenti elementi:

- a) i **dati** relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la **qualificazione** da acquisire al termine del percorso;
- c) il **livello di inquadramento** contrattuale dell'apprendista;
- d) la **durata** del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i **risultati di apprendimento**, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio;
- f) idonee modalità di **erogazione della formazione**, anche a **distanza**, in caso di sospensione.

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 06/06/2022, n. 12

Lavoro e previdenza

Dopo il Jobs Act

Licenziamento per giustificato motivo nelle piccole imprese: criteri per il calcolo dell'indennità

di Pasquale Staropoli - Avvocato e Consulente del lavoro in Reggio Calabria

La disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricomprende tutti quei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro riconducibili a ragioni economiche, estranee ad un eventuale addebito in capo al lavoratore. Oltre alla storica divisione tra i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti e quelli sotto tale soglia si è aggiunta l'applicazione del regime delle tutele crescenti, previsto dal Jobs Act, applicabile ai rapporti di lavoro dipendente sorti dopo il 7 marzo 2015, anche per le piccole imprese. Nei casi in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento quali sono i criteri attuali per il calcolo dell'indennità dovuta al lavoratore?

Il **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** comprende tutti quei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro riconducibili a **ragioni economiche**, inerenti, come dalla definizione che ne dà l'art. 3 della legge n. 604/66, all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, e perciò estranee ad un eventuale addebito in capo al lavoratore che, altrimenti, configurerebbe la diversa fattispecie del licenziamento disciplinare.

Ai fini dell'applicazione della disciplina che regola i casi di **illegittimità del licenziamento**, i datori di lavoro che occupano **più di quindici dipendenti** (o comunque più i sessanta complessivamente) sono tradizionalmente soggetti alla tutela reale prevista dall'**art. 18 dello Statuto dei lavoratori**, quelli sotto tale soglia vedono applicata la cosiddetta tutela "obbligatoria", perché non prevede la reintegrazione del lavoratore ed il suo diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma soltanto l'indennità nei limiti dell'art. 8 della legge sui licenziamenti individuali (l. n. 604/66).

A questa storica summa divisio, nel tempo se ne è aggiunta un'altra, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015. Tutti i rapporti di lavoro dipendente sorti dopo l'entrata in vigore della nuova norma (**7 marzo 2015**), sono soggetti, quanto alla disciplina delle conseguenze della illegittimità dei licenziamenti, al regime delle cosiddette **"tutele crescenti"**, introdotto con il predetto decreto legislativo. In particolare, per le **imprese "piccole"**, secondo il requisito che è individuato in materia di licenziamenti, la norma di riferimento è l'art. 9, che limita l'entità degli importi riconosciuti a titolo di indennizzo.

La tutela obbligatoria

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/66, in tutte le imprese che **non superano** il requisito dimensionale dei **quindici dipendenti**, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a

riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'**indennità** di importo compreso tra un **minimo di 2,5** ed un **massimo di 6 mensilità** dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

Il rapporto tra riassunzione e indennizzo

La **scelta** tra la riassunzione ed il pagamento dell'indennità **spetta al datore di lavoro**, il lavoratore non ha alcuna influenza su questa, salvo rifiutarsi di riprendere servizio, nel qual caso comunque gli deve essere riconosciuta l'indennità alternativa. È peraltro pacifico che in caso di riassunzione nulla è dovuto al lavoratore.

Gli effetti della riassunzione sul rapporto di lavoro

È netta la differenza, quanto agli effetti sulla continuità del rapporto, della tutela obbligatoria con quella reintegratoria prevista dall'art. 18. La riassunzione non comporta alcuna ricostituzione del rapporto di lavoro, ed è esclusa qualsiasi continuità con il contratto risolto. La riassunzione rappresenta l'instaurazione di un **nuovo rapporto di lavoro**, con l'esclusione di qualsiasi obbligazione, retributiva, contributiva, o comunque connessa al rapporto di lavoro pregresso.

L'indennità alternativa alla riassunzione

Nella determinazione della indennità risarcitoria, l'individuazione in concreto della misura da riconoscere risulta evidentemente dalla ponderazione di tutti i cri-

teri di riferimento individuati dalla norma: il **numero dei dipendenti occupati**, le **dimensioni dell'impresa**, l'**anzianità di servizio** del prestatore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti.

Non sono mancati i casi in giurisprudenza in cui è stato posto alla base della scelta tra i valori minimi e massimi indicati dall'art. 8 della legge n. 604/66, in maniera prevalente qualcuno dei predetti indici. Si è trattato però di ragioni legate alle singole fattispecie, dal cui esame complessivo si può confermare la ratio della necessità della considerazione di tutti gli elementi indicati dalla legge, fatta salva la possibilità, ricorrendone i presupposti di fatto concreti, di ritenere la prevalenza dell'uno o dell'altro fattore. Ciò secondo il legittimo esercizio della discrezionalità dell'organo giudicante. In ogni caso l'indennità ex art. 8 è onnicomprensiva rispetto alle pretese che il lavoratore vorrebbe vantare per il periodo tra il licenziamento e la sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità.

Il regime delle tutele crescenti

Introdotta dal D.Lgs. n. 23/2015 per tutti i lavoratori subordinati assunti a decorrere dall'entrata in vigore della norma che lo prevede (7 marzo 2015), nonché per i contratti a tempo determinato convertiti alla stessa data, il regime delle tutele crescenti si caratterizza per l'intenzione del legislatore di creare un meccanismo che, a prescindere dalle dimensioni aziendali, consentisse la **prevedibilità dei costi del licenziamento**, creando un sistema a scaglioni, in funzione dell'anzianità di servizio.

Così, nello specifico del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'**indennità** non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a **due mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

Con lo stesso meccanismo, l'art. 4, prevedeva l'indennizzo per il caso di licenziamenti viziati da difetti di natura esclusivamente formale o procedurale, ma con **entità minori**: una mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.

Queste misure indennitarie, previste per le **imprese "grandi"** (sempre seguendo il metodo classificatorio dimensionale del superamento delle quindici unità secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto), si po-

tevano applicare **anche alle imprese "piccole"**, per le quali però, a mente dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, l'ammontare di riferimento è dimezzato, e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

La **Corte Costituzionale** (sentenza 8 novembre 2018, n. 194 per il regime relativo ai licenziamenti illegittimi nel merito; sentenza 24 giugno – 16 luglio 2020, n. 150 per la previsione relativa ai vizi formali e procedurali), ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui legavano rigidamente il **calcolo della indennità**.

Pertanto, anche il regime delle tutele crescenti restituisce al giudice il compito, che con il D.Lgs. n. 23/2015 gli era stato sottratto, di individuare in concreto l'**indennità da riconoscere in caso di licenziamento illegittimo**, nello specifico per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito dei limiti minimi e massimi individuati dalla legge, che non sono stati modificati dall'intervento della Corte.

Lavoro e previdenza

Adempimenti per le imprese

Sicurezza sul lavoro: come cambiano gli obblighi formativi per il datore di lavoro e i preposti

di Ottavia Hamiza - Esperta della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro specializzata in materia di salute e sicurezza

Formazione obbligatoria del datore di lavoro, modifica della definizione di "addestramento" con la previsione di un registro delle azioni e introduzione di nuovi obblighi quali la nomina formale e l'aggiornamento biennale della formazione del preposto. Sono le novità, per il 2022, introdotte dalla legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro. Nello specifico, oltre alla novità riguardante la formazione del datore di lavoro, si aggiunge l'obbligo a carico dell'azienda di verificare l'apprendimento dell'avvenuta attività formativa mediante una verifica finale. Se ne parlerà durante la XIII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 23 al 25 giugno 2022.

La legge n. 215/2021 di conversione del **decreto Fisco-Lavoro** (D.L. n. 146/2021) modifica il testo unico della sicurezza sul lavoro (TUSL) introducendo una serie di innovazioni con ricadute immediate anche per l'attività formativa.

Il 2022 è caratterizzato da **nuovi obblighi** in materia di **formazione** e **sanzioni più rigide** rispetto al passato pur restando ancora in attesa, che la Conferenza Stato - regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si determini entro il 30 giugno p.v. in un nuovo accordo con il quale provveda all'accorpamento, rivisitazione e modifica della legge n. 215/2021 in materia di formazione dando piena attuazione alla normativa e alla circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022.

Leggi anche Sicurezza sul lavoro: quali sono i nuovi obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti e preposti

Venendo, nello specifico, alla riforma del TUSL, sulla formazione si rileva:

- l'introduzione della **formazione obbligatoria** del datore di lavoro;
- la modifica della definizione di "addestramento" con la previsione di un **registro delle azioni**;
- l'introduzione di **nuovi obblighi** quali la nomina formale e l'aggiornamento biennale della **formazione del preposto**.

Nuovi obblighi di formazione per il datore di lavoro e modifiche in materia di addestramento. Con riferimento ai nuovi obblighi formativi del datore di lavoro, la riforma persegue l'intento di configurare in capo alla figura apicale una formazione adeguata e specifica quali soggetti attivi e passivi della sicurezza; ciò indipendentemente dal fatto che siano o meno anche RSPP.

Si conferma il dovere datoriale circa una consapevole **capacità d'intervento** in materia di **sicurezza**, fermo

restando quello di **vigilanza** in caso di delega di funzioni ex comma 16 TUSL. In tal senso, in attesa di apprendere l'esatto contenuto del nuovo obbligo formativo e le modalità con il quale andrà adempiuto, è bene ricordare come il datore di lavoro rimanga la pietra angolare del **sistema della sicurezza aziendale** anche e soprattutto in termini di controllo e vigilanza, conseguendone l'intento normativo di una maggiore consapevolezza e conoscenza del suo ruolo e delle responsabilità che rimangono, a norma della modifica del comma 7 dell'art. 37 TUSL, a suo carico nonostante l'esistenza di una delega.

L'art. 37 del TUSL è stato modificato anche al comma 5 dove ora si rinviengono dei principi del tutto nuovi in materia di sicurezza sul lavoro quali l'obbligo della tenuta di **registri formativi** anche informatizzati in cui tracciare quelle che sono le attività svolte durante la formazione pratica. Precedentemente alla modifica di qua, era previsto che l'addestramento venisse effettuato da personale esperto ma non veniva disciplinata la modalità di registrazione dell'avvenuta formazione. Ora il lavoratore dev'essere formato sull'**uso corretto** e in sicurezza di **attrezzature, macchine, impianti**, sostante, dispositivi anche di protezione individuale, mediante una **prova pratica** ovvero un'esercitazione applicata lasciando traccia di quanto effettuato e concretamente appreso, in apposito registro.

Novità in materia di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti

Una delle novità più rilevanti è quella che riguarda la formazione delle figure diverse dal datore di lavoro, ed in particolare quella riferibile ai preposti. La formazione nella sicurezza è definibile come lo strumento gestionale più efficace perché oltre ad essere fondamentale per la prevenzione, rappresenta un momento di investimento in conoscenza e condivisione delle com-

petenze nel luogo di lavoro.

Come detto, alla novità riguardante la formazione del datore di lavoro, dove si rimane in attesa dei contenuti e delle modalità di esecuzione, si aggiunge l'obbligo a carico dell'azienda di **verificare l'apprendimento** dell'avvenuta attività formativa mediante una verifica finale. L'individuazione delle modalità deve ancora essere definita ma è chiaro come la formazione assuma un ruolo centrale al fine di accrescere la cultura della **prevenzione degli infortuni** sul lavoro e delle malattie professionali con l'obbligo di verifica per tutti i discenti e per tutte le tipologie di percorso formativo o aggiornamento in materia di salute e sicurezza. L'apprendimento, dunque, diviene la chiave di volta circa l'analisi della corretta modalità di attuazione della prevenzione -formazione.

La verifica della formazione avverrà secondo due distinte modalità.

In un **primo momento** si procederà mediante una verifica periodica durante l'attività lavorativa on the job secondo un procedimento di analisi dei comportamenti errati derivanti dalla disapplicazione di quanto appreso nell'attività didattica. In questo modo si consente l'implementazione delle procedure aziendali di sicurezza con conseguenti evidenti vantaggi sociali ed economici.

In una **fase successiva** - e auspicabile - si potrebbe poi arrivare all'applicazione pratica dell'**analisi dei comportamenti non corretti** dei lavoratori nell'espletamento del lavoro. Si consentirebbe così all'azienda di veicolare la conoscenza dando un valore sociale al lavoro mediante un unico obiettivo: la prevenzione come obiettivo collettivo.

Per una formazione adeguata è stato inserito all'art. 37 del TUSL al comma 7 -ter la modalità di aggiornamento dei preposti, visto il **nuovo ruolo** di cui sono investiti, da svolgersi interamente in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale o ogni qualvolta sia necessario in ragione all'insorgenza o all'evoluzione dei rischi.

Di conseguenza viene **esclusa** la possibilità dell'**utilizzo dell'e-learning** per la formazione dei preposti, nonostante detto strumento fosse stato utilmente utilizzato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo molto spesso, la prosecuzione dell'attività formativa obbligatoria.

Si è persa ancora una volta l'occasione di disciplinare la formazione a distanza in modalità asincrona in maniera strutturale con il risultato che si apre un nuovo capitolo sulla concreta applicazione di questa strada.

Kluwer con **One LAVORO** la rivoluzionaria soluzione digitale ideata per rispondere alle esigenze di **Consulenti del lavoro, Aziende ed Enti**, nata dalla grande esperienza di TuttoLavoro, IPSOA e INDICITALIA. Intelligente e personalizzabile in grado di fornire tutte le risposte, gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili, ovunque e in qualunque momento.

Affronta le sfide facendo la differenza con One LAVORO

[Chiedi la tua prova gratuita di 30 giorni](#)

All'edizione 2022 del **Festival del Lavoro** non poteva mancare, come ogni anno, la presenza di Wolters

Lavoro e previdenza

In arrivo la direttiva

Salario minimo, raggiunto l'accordo UE

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

È stato raggiunto l'accordo provvisorio per l'approvazione finale della direttiva che individua la cornice di riferimento per definire salari minimi adeguati ed equi. La direttiva stabilisce procedure per l'adeguatezza del salario minimo legale, promuove la contrattazione collettiva sulla determinazione del salario e migliora l'accesso effettivo alla protezione del salario minimo per quei lavoratori che vi hanno diritto ai sensi del diritto nazionale. L'obiettivo non è uniformare i sistemi nazionali con la definizione di un livello minimo unico per tutti gli Stati membri, ma piuttosto tendere a una convergenza verso l'alto delle retribuzioni minime, rispettando le specificità di ogni ordinamento interno e favorendo al contempo il dialogo tra le parti sociali.

Nella nottata tra il 6 e il 7 giugno 2022, a Strasburgo nel negoziato interistituzionale tra Consiglio e Parlamento Europeo, mediato dalla Commissione, è stato trovato l'**accordo provvisorio** per l'approvazione finale della direttiva che si propone di individuare una cornice di riferimento per definire **salari minimi adeguati ed equi** garantendo un tenore di vita dignitoso, riducendo le disuguaglianze e ponendo un freno ai contratti precari e pirata.

Il provvedimento è stato proposto dalla Commissione europea il 28 ottobre 2020 e approvato in prima lettura dal Parlamento UE il 25 novembre 2021 e dal Consiglio il 6 dicembre scorso.

Leggi anche

- [Salario minimo. Keynes ci insegna ...](#)

- [Salario minimo: l'UE rafforza il ruolo della contrattazione collettiva](#)

Così come viene sottolineato non si tratta di una soluzione valida per tutti i Paesi membri ma si propone di rispettare le tradizioni specifiche di welfare e i diversi punti di partenza. Il testo dovrà tornare ora alla Commissione Lavoro e Affari sociali e dovrà essere oggetto di una votazione formale sia in seno al Consiglio che al Parlamento europeo. Il **via libero definitivo** dovrebbe avvenire tra fine giugno e inizio luglio per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore, con un **termine biennale per il recepimento** da parte dei Paesi membri

I contenuti

Il provvedimento stabilisce prescrizioni minime a livello dell'Unione per garantire sia che i salari minimi siano fissati a un livello adeguato, sia che i lavoratori abbiano accesso alla tutela garantita dal **salario minimo**, sotto forma di **salario minimo legale** o di **retribuzioni** determinate nell'ambito di **contratti collettivi**.

La finalità non è quella di uniformare i sistemi nazionali per la definizione di un salario minimo unico per tutti gli Stati membri, nel rispetto delle competenze e

delle tradizioni nazionali dal momento che le competenze in materia di Social and Labour Law sono nazionali, ma piuttosto tendere ad una **convergenza verso l'alto delle retribuzioni minime**, rispettando le specificità di ogni ordinamento interno e favorendo al contempo il dialogo tra le parti sociali.

Non si obbligano allora gli Stati membri a introdurre salari minimi legali, né si fissa un livello comune dei salari minimi, rispettando le specificità dei sistemi nazionali.

Si intende contribuire a **tre condizioni salariali** e di lavoro più favorevoli nell'UE, intervenendo in modo particolare su tre assi:

1. migliore adeguatezza dei salari minimi legali (ove esistenti), anche mediante la definizione di criteri stabili e chiari per determinarli e aggiornarli (tra cui potere d'acquisto, tenendo conto anche delle imposte e delle prestazioni sociali, livello generale dei salari lordi e relativa distribuzione, tasso di crescita dei salari lordi e andamento della produttività del lavoro). Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che gli **aggiornamenti** dei salari minimi legali avverranno **almeno ogni due anni** (o al massimo ogni quattro anni per quei Paesi che utilizzano un meccanismo di indicizzazione automatica). Le parti sociali dovranno essere coinvolte nelle procedure di definizione e aggiornamento dei salari minimi legali;

2. promozione della **contrattazione collettiva** in tutti gli Stati membri, in particolare in quelli in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore all'80% dei lavoratori; i Paesi UE con tasso inferiore dovranno elaborare un piano di azione per promuoverla

3. migliore applicazione e monitoraggio dell'adeguatezza per tutti gli Stati membri, anche mediante **relazioni periodiche** degli Stati membri alla Commissione sul tasso di copertura della contrattazione collettiva, sul livello del salario minimo legale e sulla percentuale di lavoratori a cui viene garantito degli Stati membri alla Commissione, unitamente a un dialogo strutturale

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno inoltre concordato una serie di misure per **migliorare l'accesso effettivo dei lavoratori** alla protezione del salario minimo. Queste misure includono i controlli da parte degli ispettorati del lavoro, informazioni facilmente accessibili sulla protezione del salario minimo e lo sviluppo della capacità delle autorità preposte all'applicazione di perseguire i datori di lavoro non conformi.

Il panorama europeo

In una visione per dir così "comparata" allo stato, il salario minimo esiste in tutti gli Stati membri: in **21 Paesi** esistono **salari minimi legali** (l'ammontare di tale valore minimo varia in maniera significativa, da 312 euro mensili in Bulgaria a 2.142 euro mensili in Lussemburgo), mentre in 6 Stati membri (Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia) la protezione del salario minimo è fornita esclusivamente dai contratti collettivi.

Così come si legge nella Relazione annuale della Banca d'Italia, dal 1° ottobre 2022 il salario minimo orario in **Germania** crescerà da 9,82 a 12 euro, con un aumento di circa il 22%. Si tratta di un incremento considerevole, che porterebbe il salario minimo tedesco al secondo posto in Europa dopo il **Lussemburgo**. In **Francia** il salario minimo, per cui è previsto un sistema periodico di indicizzazione automatica, è salito a maggio del 2022 a 1.302,64 euro netti mensili (5,9% in più rispetto a dodici mesi prima).

Il tema appare poi di particolare attualità con riferimento al nostro Paese, in cui si discute sul come tutelare e incrementare il potere d'acquisto dei redditi sia alla luce della fiammata inflazionistica in ottica congiunturale che in maniera strutturale.

Il dibattito in Italia

Il **salario minimo legale** costituisce una delle possibilità prese in considerazione al momento anche nel nostro Paese per contribuire a **recuperare il potere d'acquisto** e tutelare i redditi così come un intervento sul cuneo fiscale. Va ricordato come in base al recente rapporto Taxing Wages dell'OCSE, la differenza tra il costo per il datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal dipendente nel 2021 è stato pari al 46,5%, in calo di 0,4 punti rispetto al 2020, ponendosi l'Italia al quinto posto tra i 38 Paesi che aderiscono all'Organizzazione, con un miglioramento di una posizione rispetto alla precedente graduatoria.

Con particolare riferimento alla prospettiva del salario minimo vi sono alcuni **disegni di legge presentati in Parlamento**. Negli ultimi giorni è ripreso poi il dibattito sul tema. Va segnalato per esempio come il Governatore della Banca d'Italia **Ignazio Visco** al Festival

dell'Economia di Torino ha espresso parere positivo in relazione agli effetti sull'occupazione del salario minimo, a condizione che venga ben strutturato e **non collegato ad automatismi**. Il rischio sta nel livello, si sottolinea, perché se è eccessivo può portare a non occupare persone che potrebbero invece voler lavorare al di sotto di quel livello e che hanno una produttività sostanzialmente non in grado di arrivare a quella soglia. Altra visione reputa invece il salario minimo fissato per legge contrario alla tradizione culturale di relazioni industriali del nostro Paese. La logica sottostante a tale posizione è che il salario non può essere moderato ma deve corrispondere alla produttività.

Finanziamenti

Dal 13 giugno

Bonus riqualificazione alberghi e altre strutture ricettive: come presentare le domande

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Parte la corsa al credito d'imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021. Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del 16 giugno 2022. Possono partecipare le strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012. L'agevolazione è riconosciuta fino all'importo complessivo massimo di 200.000 euro. Le domande presentate saranno valutate dal Ministero del turismo secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro.

Conto alla rovescia per il click day per accedere al credito di imposta del **65%** per la riqualificazione delle strutture ricettive per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021**.

Le domande, infatti, possono essere compilate e presentate dalle **ore 12:00 del 13 giugno 2022** alle ore **12:00 del 16 giugno 2022**.

Dopo circa due anni dalla sua istituzione ad opera dall'art. 79, D.L. n. 104/2020 (come modificato dall'art. 1, D.L. n. 152/2021), il bonus si è finalmente sbloccato.

Le **regole** per l'attribuzione del beneficio sono state fissate dal decreto del Ministro del Turismo (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) 17 marzo 2022, n. 3934, mentre i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande sono stati definiti dall'Avviso pubblico della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del Turismo del 26 maggio 2022 (prot. 6854/22) aggiornato e sostituito dall'Avviso pubblico del 7 giugno 2022 (prot. 7291/22).

Conta la **velocità di invio** della domanda: le richieste presentate saranno valutate dal Ministero del turismo secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro.

È importante dunque organizzarsi in tempo per l'appuntamento, verificando il possesso dei requisiti richiesti e preparando tutti i documenti richiesti.

Chi può presentare domanda

Un primo aspetto da verificare riguarda l'ambito soggettivo.

Le domande di contributo possono essere presentate dalle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Secondo quanto indicato dal decreto interministeriale

n. 3934 del 17 marzo 2022, per "**struttura ricettiva**" **si intende**:

- la "**struttura alberghiera**", quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;
- le strutture che svolgono **attività agrituristica**, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali;
- gli **stabilimenti termali** di cui all'articolo 3 della legge n. 323/2000;
- le **strutture ricettive all'aria aperta**, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.

Interventi agevolabili

Bisogna poi verificare l'ambito temporale ed oggettivo di applicazione del credito d'imposta.

Il bonus, infatti, riguarda le **spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021** per:

- 1) interventi di **manutenzione straordinaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001,
- 2) interventi di **restauro** e di **risanamento** conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001;
- 3) interventi di **ristrutturazione edilizia** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001;

4) interventi di **eliminazione** delle **barriere architettoniche** e delle barriere sensoriali e della comunicazione nonché la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, e la realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione, la robotica o altri mezzi tecnologici;

5) interventi di **incremento dell'efficienza energetica**, quali:

- interventi di riqualificazione energetica globale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. 6 agosto 2020,

- interventi sull'involucro edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.M. 6 agosto 2020;

- interventi di installazione di collettori solari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 6 agosto 2020,

- interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti da i) a xiii) del D.M. 6 agosto 2020,

- esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE:

- (i) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente,

definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del D.lgs. n. 102/2014,

- (ii) per le aree non metanizzate: la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017,

- installazione e messa in opera, di dispositivi e sistemi di building automation di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.M. 6 agosto 2020,

- interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistemi di accumulo, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

6) interventi relativi adozione di **misure antisismiche**;

7) acquisto di **mobili** e **componenti d'arredo**, a condizione che abbia finalità di incremento dell'efficienza energetica e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo;

8) realizzazione di **piscine termali**, per i soli stabilimenti termali;

9) acquisizione di **attrezzature** e **apparecchiature** necessarie per lo svolgimento delle **attività termali**, per i soli stabilimenti termali.

Attenzione

Il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), comportino un aumento di cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.L. n. 112/2008.

Importo massimo spese ammissibili

Altro elemento determinante è l'ammontare complessivo delle spese eleggibili.

L'importo totale della **spesa agevolabile**, infatti, non può essere superiore a **307.692,30 euro** per ciascuna struttura ricettiva.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, TUIR.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del Caf.

Credito d'imposta

Il credito di imposta è pari al **65%** delle spese ritenute

ammissibili, fino ad un **massimo di 200.000 euro**.

Tale credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP;

- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 61, TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'art. 109, c. 5, medesimo TUIR;

- è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale e contributiva;

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è concesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "de minimis", di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al "Temporary Framework" di cui alla comunicazione della Commissio-

ne europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modifiche.

Come si presenta la domanda

Le domande possono essere compilate e presentate dalle **ore 12:00 del 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del 16 giugno 2022**, accedendo alla piattaforma dedicata, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei

servizi (CNS).

Il **link di accesso** sarà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il giorno 9 giugno 2022 (<https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-alle-strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta/>).

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento.

Attenzione

La compilazione delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese.

I richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.

Documentazione da preparare

Particolare attenzione deve essere posta nella preparazione della documentazione richiesta.

I documenti da presentare sono infatti molteplici.

In particolare, la domanda deve essere corredata da:

- **copia delle fatture elettroniche** relative alle spese eleggibili;

- **copia della documentazione** attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori;

- **copia dell'estratto conto** da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;

- **verbale di consegna** o di **installazione** dei beni, eventualmente acquistati, presso la sede in cui vengono realizzati gli interventi;

- **relazione finale**, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute;

- **attestazione** rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del Caf, da cui risulti l'effettività del sostenimento delle spese;

- per le **spese sostenute** in relazione agli interventi di adozione di misure antisismiche: l'attestazione dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e

iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza (ex articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, e ss.mm.ii.);

- **copia delle relazioni**, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti;

- **quadro riassuntivo** delle spese sostenute recante per ciascuna spesa eleggibile sostenuta, gli estremi della fattura e gli estremi del relativo pagamento (redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 dell'Avviso pubblico del 7 giugno 2022, prot. 7291/22);

- nel caso in cui l'importo del **credito d'imposta** richiesto sia **superiore a 150.000 euro**: moduli per la richiesta antimafia di cui all'allegato n. 3 dell'Avviso pubblico del 7 giugno 2022, prot. 7291/22.

Invio della domanda

Al termine dell'inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda, la procedura genererà il modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile, che unitamente ai relativi allegati, deve essere **firmato digitalmente dal rappresentante legale** dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese.

I documenti firmati digitalmente devono essere caricati sulla **piattaforma on line**; dopodiché è possibile inviare la domanda.

In seguito alla trasmissione della richiesta, il sistema rilascerà l'**attestazione** di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

Concessione del credito di imposta

Entro 60 giorni dal termine di **presentazione delle domande**, il Ministero del turismo procede alla concessione dei crediti d'imposta sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla

procedura on line.

Le concessioni sono disposte con uno o più decreti del Ministero del turismo pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo (**www.ministeroturismo.gov.it**).

Le imprese autorizzate riceveranno apposita comunicazione in merito alle autorizzazioni alla fruizione del credito di imposta, con indicazione dell'importo del beneficio effettivamente spettante.

A partire dalla ricezione della comunicazione di autorizzazione le imprese potranno utilizzare il credito spettante, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. A tal fine, il **modello F24** deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Impresa

Import-export

Diritti doganali: a quali condizioni le imprese possono opporsi al recupero

Massimo Fabio e

Aurora Marrocco - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

Le aziende importatrici o esportatrici possono opporsi alla contabilizzazione a posteriori dei dazi se l'importo notificato dell'obbligazione doganale è sbagliato solo se ricorrono contemporaneamente i seguenti casi: l'errore è commesso dall'autorità doganale; l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore; esiste la buona fede di quest'ultimo. Quanto alla nozione di "errore dell'autorità doganale", per la protezione della buona fede del contribuente, la stessa non è circoscritta ai soli casi di errore (materiale) di calcolo o di trascrizione, ma necessariamente comprende "qualsiasi tipo di errore dell'Autorità doganale e quindi, in particolare, i casi di scorretta interpretazione o applicazione delle disposizioni applicabili". Per giunta, anche i comportamenti "passivi" delle Autorità doganali devono essere annoverati tra gli "errori".

La tutela dei principi costituzionalmente riconosciuti della collaborazione e della buona fede è stata espressamente codificata anche a livello unionale ed, in particolare, nell'art. 119, par. 1, del **Regolamento (UE) n. 952/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 "che istituisce il **codice doganale dell'Unione**" (di seguito, per brevità, "CDU", Codice Doganale Unionale), a tenore del quale "si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e b) il debitore ha agito in buona fede".

Quando un'impresa può invocare il legittimo affidamento

L'orientamento della giurisprudenza comunitaria che si è espresso sull'applicabilità del legittimo affidamento, prima disciplinato all'art. 220, par. 2, lett. b) del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 "che istituisce un codice doganale comunitario" (di seguito, per brevità, "CDC") ed, attualmente, trasfuso nel citato art. 119 del CDU, è pacifico nell'affermare "che l'art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale dev'essere interpretato nel senso che un **importatore** può invocare il **legittimo affidamento**, ai sensi di tale disposizione, al fine di opporsi ad una **contabilizzazione a posteriori** dei dazi all'importazione, eccependo la propria **buona fede** "laddove ricorrano le seguenti condizioni, ovvero "tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che l'errore di cui trattasi sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest'ultimo

abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana" (Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza del 16 marzo 2017, causa C-47/16; in senso conforme anche causa C-348/89, causa C-250/91, causa C-39/07, causa C-375/07).

Conferma della Corte di giustizia UE

I Giudici di Lussemburgo hanno precisato che l'art. 220 del CDC, il cui contenuto, si ribadisce, è stato riflesso nel **Codice doganale** dell'Unione all'interno dell'art. 119, "ha l'obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell'insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali" (in particolare, **sentenze del 18 ottobre 2007, Agrover, C-173/06**, EU:C:2007:612, punto 31, e del **10 dicembre 2015, Veloserviss, C-427/14**, EU:C:2015:803, punto 43) precisando che "detta disposizione prevede che non si procede a una contabilizzazione a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione legalmente dovuti e, di conseguenza, al recupero dei dazi in parola, quando un importatore può avvalersi del legittimo affidamento ai sensi della stessa disposizione" (Corte di **Giustizia dell'Unione europea**, **sentenza del 26 ottobre 2017, causa C-407/16**, in senso conforme, **sentenza del 20 novembre 2008, causa C-375/07**).

Orientamento recepito dalla Corte di Cassazione

Tale orientamento è stato recepito anche dai Giudici di legittimità, i quali hanno chiarito che la disposizione de qua "impedisce la contabilizzazione a posteriori dei maggiori diritti dazi in caso di legittimo affidamento dell'operatore, determinato da un errore delle autorità competenti per la riscossione" (**Cass., sent. n. 13065 del 1° giugno 2006**).

Appare evidente, pertanto, come la norma di esonero in commento rappresenti una previsione in cui si concretizza, nello specifico settore doganale, il generale principio di **tutela del legittimo affidamento** del privato nei confronti di un atto promanato dall'Autorità pubblica, consentendo all'importatore di opporsi alla contabilizzazione a posteriori dei dazi laddove ricorrano cumulativamente le suelencate condizioni, vale a dire:

- l'errore commesso dall'autorità doganale;
- la circostanza di fatto che l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;
- la buona fede di quest'ultimo.

Definizione di "errore dell'autorità doganale"

Per quanto concerne la nozione di "errore dell'autorità doganale", per la protezione della buona fede del contribuente, la stessa non è circoscritta ai soli casi di errore (**materiale**) di calcolo o di trascrizione, ma necessariamente comprende "qualsiasi tipo di errore dell'Autorità doganale e quindi in particolare, i casi di **scorretta interpretazione o applicazione** delle disposizioni applicabili" (per tutte, **sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 1991, Mecanarte, C-348/89**). La Corte di Giustizia si è chiaramente espressa sul punto, dichiarando che "sussiste errore delle autorità competenti al recupero qualora tali autorità, malgrado il numero e l'importanza delle operazioni effettuate dal debitore, non abbiano sollevato alcuna obiezione" (**Sentenza della Corte di Giustizia 1° aprile 1993, Hewlett-Packard, C-250/91**).

Sul punto, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 2072 del 27 gennaio 2017 che ribadisce il principio in base al quale un comportamento passivo delle Autorità può dare luogo ad affidamento dell'operatore quando le stesse si siano "astenute dal formulare qualsiasi obiezione, malgrado il numero e l'importanza delle operazioni compiute dal debitore" (**Cass., sent. n. 2072 del 27 gennaio 2017**).

Concordemente, giurisprudenza di merito ha confermato la sussistenza dell'affidamento incolpevole del contribuente "sulla base di un comportamento costante delle autorità doganali, tale da indurre a confidare nella legalità delle operazioni" (**CTR Liguria, sez. IV, sent. n. 48, n. 49, n. 50, n. 51, n. 52, n. 53, n. 54 del 24 maggio 2011**).

Anche il comportamento passivo dell'autorità doganale è un "errore"

Da ultimo, di recente la Commissione Tributaria provinciale di Roma con la sentenza n. 5247/2022 del 5 maggio 2022 ha precisato che "Merita, inoltre, di essere evidenziato che la giurisprudenza comunitaria ha

chiarito con la sentenza del 14.1.2002, C 2002 che laddove numerose operazioni di importazione siano state accettate dall'Ufficio doganale competente, senza che questi nulla abbia avuto ad eccepire in merito alla condotta nel tempo lungamente adottata da parte dell'importatore, debba essere valutato illegittimo affidamento del soggetto che importa le merci nel procedere alla loro classificazione" specificando che "la giurisprudenza euro unitaria ha affermato che anche un operatore economico (...) può considerare esatte le sue dichiarazioni in dogana, qualora si sia basato sulle regole vigenti e qualora la classificazione doganale indicata nella dichiarazione in dogana non sia stata contestata durante un periodo relativamente lungo dalle autorità competenti. Inoltre, l'obbligo di diligenza dell'operatore economico deve essere considerato adempiuto qualora questi non avesse alcun dubbio sull'esattezza della classificazione doganale della merce di cui trattasi" (**CTP di Roma, sent. n. 5247/2022 del 5 maggio 2022**).

Ne consegue inevitabilmente che anche i **comportamenti "passivi"** delle Autorità doganali devono essere annoverati tra gli "errori", al verificarsi dei quali, l'art. 119, paragrafo 1, del CDU **esclude il recupero dei diritti doganali**.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

PA: il 21 giugno in vigore il regolamento relativo alla piattaforma per la notificazione degli atti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 58 dell'8 febbraio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la trasformazione digitale, relativo al Regolamento relativo alla piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione. Lo scopo è di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini. Il decreto entrerà in vigore il 21 giugno 2022.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022 il decreto n. 58 dell'8 febbraio 2022 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la trasformazione digitale, relativo al Regolamento recante **piattaforma per la notificazione degli atti** della pubblica amministrazione.

Il decreto mira a rendere più **semplice, efficiente, sicura ed economica** la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini. La realizzazione della piattaforma digitale per le notifiche, dovrà avvalersi, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore.

Adesione dei mittenti alla piattaforma

In fase iniziale, i mittenti devono accedere alla piattaforma **tramite SPID** di livello di sicurezza almeno significativo o CIE del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma.

Il funzionario incaricato compila il **modulo di adesione**, con il quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, reso disponibile sulla piattaforma.

Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale del mittente, risultante dall'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, il modulo di adesione. Il mittente restituisce il modulo di adesione, sottoscritto con firma digi-

tale del dirigente competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.

I mittenti, **perfezionato il procedimento di adesione**, accedono alla piattaforma a mezzo SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione.

Accesso dei destinatari alla piattaforma

Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a **mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti**, ovvero dei soggetti delegati. Il gestore della piattaforma verifica la qualità di legale rappresentante dell'utente.

I destinatari possono eleggere un **domicilio digitale di piattaforma** o più domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti. Al destinatario è consentito altresì di indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli **avvisi di cortesia**.

Il sistema verifica la correttezza di domicilio e recapito digitale attraverso la predisposizione di una funzionalità di conferma da parte del destinatario.

Messa a disposizione del documento informatico

Il mittente **rende disponibile** il documento oggetto di notifica caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale operativo, comprensive anche del ricorso alle interfacce di servizio informatiche (API).

Spedizione digitale

Il gestore della piattaforma esegue la **notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma** eletto dal destinatario. In mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario.

Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, la spedizione digitale viene eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell'invio.

Consultazione degli atti da parte del destinatario

Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di **reperire, consultare e acquisire** i documenti informatici oggetto di notificazione. Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare: il mittente, la data e l'ora di messa a disposizione dell'at-

to sulla piattaforma, l'atto notificato, lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (IUN).

Il destinatario può **scaricare e inviare a terzi la copia del documento**, tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante.

Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.

Obblighi e responsabilità

I **mittenti** rimangono **responsabili** del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa.

Il **gestore della piattaforma** è invece responsabile del **corretto funzionamento** del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attività direttamente effettuate, fatte salve le responsabilità dell'operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.

Entrata in vigore

Il decreto entrerà in vigore **il 21 giugno 2022**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la trasformazione digitale, decreto 08/02/2022, n. 58 (Gazzetta Ufficiale 06/06/2022, n. 130)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.